



CITTÀ DI  
ROCCA DI PAPA  
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA

PROT. 26727


Rocca di Papa  
10 ottobre 2020

## ORDINANZA N. 117/2020

Oggetto: **Adozione disposizione Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 10 agosto 2020, n. Z00056 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.**

### IL SINDACO

- Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente per oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.





- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
- Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 avente per oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;
- Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;





- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 24/04/2020 – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti di Registro Generale atto n.ro 82 del 30-04-2020 materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul territorio nazionale”
- Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 02/05/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, n. Z00041 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020, n. Z00042 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;





- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00043 del 27/05/2020 – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- Ritenuto, infine, necessario, fermo restando la ripresa della libera circolazione delle persone all'interno del territorio regionale, specificare talune attività consentite che richiedono per lo svolgimento l'accesso a particolari strutture o l'utilizzo di mezzi e attrezzature,
- Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica,
- Vista l'Ordinanza n. 69 del 25 giugno 2020 avente ad oggetto “ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19”,
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 10 agosto 2020, n. Z00056 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
- Visto il D.lgs. 267/2000, agli art. n 50, c. 7, art. n. 35 c. 2 let. O e art. n. 54 c. 4;
- Visto il Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020 del Ministero dell'Interno recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”.

### ORDINA

Con decorrenza immediata:

1. L'ulteriore modifica dell'ord. n. 50 con la riapertura degli impianti sportivi pubblici o di proprietà comunale previa la puntuale adozione dei provvedimenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel rispetto delle ulteriori linee guida e indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale) emanate il 17/09/2020 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;





2. Il permanere dell'obbligo dell'utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi e aperti accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto pubblici e privati e le attività commerciali. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. In tutti i casi, occorre rispettare le misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico di minimo un metro, due metri nel caso di attività sportive, e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Le disposizioni della presente ordinanza potranno essere oggetto di ulteriori integrazioni o di eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

#### DISPONE

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale - del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Papa;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- Al Parco Regionale dei Castelli Romani.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di Rocca di Papa e diffusa sul territorio comunale, affinché la Cittadinanza sia adeguatamente informata. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

